

CONSIGLIO DI STATO
Sezione Quarta


ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV

Nel ricorso in appello n. 4053/09 RG, promosso dal Generale di Brigata della Guardia di Finanza Giorgio **Bartoletti** con l'Avv. Giovanni Pellegrino, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri, il Consiglio di Stato Sez. VI, ha autorizzato il ricorrente Giorgio Bartoletti *"a notificare il ricorso per pubblici proclami"*.

In particolare, con ordinanza presidenziale 25/5/09 n. 3 il Consiglio di Stato Sez. IV, considerato che non è configurabile nel caso in esame l'estrema difficoltà di identificare i nominativi dei controinteressati, ai quali è già stato notificato il ricorso di primo grado, ha disposto che il ricorrente integri il contraddittorio **nei confronti di tutti gli iscritti in quadro**, per pubblici proclami con l'indicazione nominativa degli ufficiali destinatari della notifica.

Il ricorso ha ad oggetto la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 2227/08 pubblicata mediante deposito in segreteria in data 12 marzo 2008 (non notificata) con cui il Tar Lazio, Sez. II di Roma, ha respinto il ricorso n. 8016/04 proposto dal (allora) Col. della Guardia di Finanza Giorgio Bartoletti.

In particolare il ricorrente Giorgio Bartoletti ha chiesto l'annullamento *"della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore di Generale di Brigata del corpo della Guardia di Finanza per l'anno 2004; di tutte le operazioni compiute dalla CSA, del punteggio attribuito al ricorrente (28,26), della graduatoria di merito nonché degli atti approvativi della stessa ed in particolare del relativo DPR 23/4/04 e del DM 19.3.04 (notificato il successivo 20/5/04); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e*



conseguenziale". In primo grado ha censurato il giudizio della Commissione in una triplice direzione:


- violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 69/01 ed eccesso di potere sotto il profilo *incoerenza assoluta* del giudizio reso;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 69/01 ed eccesso di potere sotto il profilo della "*incoerenza relativa*" ovvero della *disuniformità di giudizio* tra la valutazione del ricorrente e quella degli altri candidati alla medesima procedura;
- violazione e falsa applicazione art. 21 d.lgs. n. 69/01 e art. 12 L. n. 241/90 con riferimento ai sottocriteri tratteggiati dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

E tuttavia il Tar Lazio Sez. II di Roma ha respinto il ricorso sicchè, con atto di appello iscritto al **n. 4053/09 RG** il Gen. Bartoletti ha chiesto la riforma e/o annullamento della sentenza n. 2227/08.

È stata evidenziata con l'appello l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi riferiti alla c.d. *incoerenza relativa* della valutazione operata della Commissione e quindi relativi alla *disuniformità* dei giudizi. Sono stati evidenziati una serie di elementi della carriera professionale che il ricorrente aveva addotto a censura dell'operato della Commissione ed in raffronto con la valutazione operata in favore degli altri concorrenti.

Peraltro è stato evidenziato anche come l'analisi del *curriculum* e degli incarichi ricevuti dal Bartoletti avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a riconoscere la fondatezza anche del censurato vizio di eccesso di potere *in senso assoluto*, con riferimento al punteggio attribuito allo stesso nella contestata graduatoria che lo ha visto collocarsi solo al 14° posto.

Infine è stata censurata la sentenza di primo grado: da un lato nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura di primo grado inerente la predeterminazione dei criteri di valutazione operata dalla



Commissione; dall'altro nella parte in cui ha ritenuto mancante la censura volta a permettere di apprezzare che nella procedura in esame i parametri siano stati peculiarmente individuati al fine di favorire o danneggiare taluno dei partecipanti.

Per tutti tali motivi si è chiesto all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito di voler annullare e/o riformare la sentenza n. 2227/08 del Tar Lazio, Sez. II e per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado con l'annullamento degli atti impugnati.

Ulteriori soggetti ufficiali destinatari in quanto inseriti nella graduatoria di merito dei Colonnelli inclusi nell'aliquota di valutazione per l'anno 2004 sono: 1) Gen. D. **Mango Giuseppe**; 2) Gen. D. **Forchetti Mario**; 3) Gen. D. **Piccinni Riccardo**; 4) Gen. D. **Ritondale Filippo**; 5) Gen. B. **Peduto Luigi**; 6) Gen. B. **Quarato Angelo Antonio**; 7) Gen. B. **Romano Raffaele**; 8) Gen. B. **Gola Gianni**; 9) Gen. B. **Mario D'Alonzo**; 10) Gen. B. **Michele Calandro**; 11) Gen. D. **Giuseppe Alineri**; 12) Gen. B. **Maurizio Raponi**; 13) Gen. B. **Pasquale Napolitano**; 14) Gen. B. **Clemente Santillo**; 15) Gen. B. **Francesco Fontanarosa**; 16) Gen. B. **Carlo Terzoli**; 17) Dott. **Mario Marco Angeloni**; 18) Gen. B. **Gaetano Barberi**; 19) Gen. B. **Stefano Baduini**; 20) Gen. B. **Antonio Carelli**; 21) Gen. **Roberto Pietroni**; 22) Gen. **Vincenzo Dima**; 23) Gen. **Carmelo Vella**; 24) Gen. **Antonio Mazzamauro**; 25) Col. **Salvatore Moscato**; 26) Gen. **Francesco Sorrentino**; 27) Gen. B. **Alberto Baldella**; 28) Gen. **Ernesto Nardo**; 29) Gen. B. **Giuseppe Tuccitto**; 30) Gen. **Domenico Vitale**; 31) Gen. **Umberto Selvaggi**; 32) Gen. B. **Pasqualino Fava**; 33) Gen. **Antonio Paci**; 34) Gen. **Salvatore Marotta**; 35) Gen. **Biagio De Nittis**; 36) Gen. **Sandro Boccia**; 37) Gen. **Roberto Bovi**.

Roma, 09/06/2009

Avv. Giovanni Pellegrino

